



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/12/2010

=====

ADDI' 17/12/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

FOLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - FORTE - LOLLOBRIGIDA

DELIBERAZIONE N. 592

Oggetto:

Modifiche dal 2011 alla D.G.R. 5 marzo 2010 n. 159 "Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009. Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009. Applicazione del regime di condizionalità dal 2010".



592 17 DIC. 2010. *Pa*

Oggetto: Modifiche dal 2011 alla D.G.R. 5 marzo 2010 n. 159 "Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009. Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009. Applicazione del regime di condizionalità dal 2010".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2010, n. 159 concernente "Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009. Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009. Applicazione del regime di condizionalità dal 2010.";


CONSIDERATO che la suddetta D.G.R. n. 159/2010 individua dall'anno 2010, nei relativi Allegati A e B, l'elenco degli impegni inerente i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 ai sensi dell'art. 22 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 dicembre 2009 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", di seguito denominato Decreto MiPAAF;

CONSIDERATO che l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF, richiamato nel suddetto art. 22 del Decreto stesso e relativo ai criteri di gestione obbligatori di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, non è stato oggetto di modifiche e/o di integrazioni;

CONSIDERATO che l'Allegato 2 al Decreto MiPAAF, richiamato nel suddetto art. 22 del Decreto stesso e relativo alle "norme" ed agli "standard" per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, non è stato oggetto di modifiche e/o di integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 1080/DA/10/07 del 19/10/2010 della Direzione Regionale Agricoltura inviata alle seguenti strutture regionali, inerente la richiesta, per quanto di relativa competenza, delle eventuali modifiche e/o integrazioni alla D.G.R. n. 159/2010:

- Direzione Regionale Ambiente;
- Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente della Direzione Regionale Ambiente;
- Area Conservazione Qualità dell'Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale della Direzione Regionale Ambiente;
- Area Conservazione Foreste della Direzione Regionale Ambiente;
- Area Risorse idriche della Direzione Regionale Ambiente;
- Direzione Regionale Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale;



592 17 DIC. 2010 R

- Area Sanità Veterinaria della Direzione Regionale Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale;
- Area Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale;
- Area "Ufficio Speciale per la Sicurezza nei luoghi di lavoro" della Direzione Regionale Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale;
- Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;
- Area Pianificazione Paesistica e territoriale della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;
- Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale della Direzione Regionale Agricoltura;
- Area Filiere Vegetali e Produzioni Agroalimentari della Direzione Regionale Agricoltura;
- Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari della Direzione Regionale Agricoltura;
- Area Qualità Agroalimentare e Promozione. Servizi di Sviluppo Agricolo della Direzione Regionale Agricoltura;
- Area Rapporti Istituzionali. Politiche Distrettuali e di Filiera della Direzione Regionale Agricoltura e, per conoscenza, all'Area Programmazione e Sviluppo Rurale della Direzione Regionale medesima;

VISTA l'ulteriore nota di richiesta prot. n. 71937 del 30/11/2010 della Direzione Regionale Agricoltura inviata alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica e all'Area Pianificazione Paesistica e territoriale in merito all'aggiornamento del testo relativo allo "Standard 4.4" di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 159/2010;

CONSIDERATO che, in risposta alle suddette note della Direzione Regionale Agricoltura, sono pervenute le seguenti note di alcune delle suddette strutture regionali competenti:

- nota prot. n. 074605 del 01/12/2010 dell'Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente, acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. 77340 del 02/12/2010;
- nota prot. n. 82593 del 06/12/2010 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale, acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. 84328 del 07/12/2010;

CONSIDERATO che l'Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente, con la propria nota suddetta, ha trasmesso alcune modifiche per quanto riguarda l'"Atto A1" e l'"Atto A5" di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 159/2010 e ha trasmesso l'intero testo relativo agli "Atti" stessi aggiornato alla luce di tali modifiche;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale, con la propria nota suddetta, ha definito il contenuto del testo aggiornato relativo allo "Standard 4.4" di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 159/2010;

PRESO ATTO di quanto è pervenuto, con le note sopra richiamate, dalle suddette strutture regionali competenti in risposta alle suddette note della Direzione Regionale Agricoltura;

ATTESO che, per quanto riguarda gli altri "Atti" e gli altri "Standard" riportati negli Allegati alla D.G.R. n. 159/2010, l'assenza di risposta alla nota prot. n. 1080/DA/10/07 del 19/10/2010 della Direzione Regionale Agricoltura è intesa al pari di conferma di quanto è previsto nella D.G.R. n. 159/2010, come fatto presente nella nota stessa;

592 17 DIC. 2010 *ra*

RITENUTO, al fine di favorire la comprensione e la fruibilità dell'elenco degli impegni sopra richiamato, di modificare la D.G.R. n. 159/2010, a partire dal 2011, come segue:

- nell'Allegato A alla suddetta Deliberazione, nel "Campo di condizionalità: Ambiente", l'intero testo riguardante l'"Atto A1" è sostituito integralmente con il testo aggiornato, relativo all'"Atto" stesso, trasmesso dall'Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente e riportato nell'Allegato 1 alla presente Deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- nell'Allegato A alla D.G.R. n. 159/2010, nel "Campo di condizionalità: Ambiente", l'intero testo riguardante l'"Atto A5" è sostituito integralmente con il testo aggiornato, relativo all'"Atto" stesso, trasmesso dall'Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente e riportato nell'Allegato 2 alla presente Deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- nell'Allegato B alla D.G.R. n. 159/2010 l'intero testo riguardante lo "Standard 4.4" è sostituito integralmente con il testo aggiornato, relativo allo "Standard" stesso, secondo quanto comunicato dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale e riportato nell'Allegato 3 alla presente Deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che nella denominazione dell'Allegato B alla D.G.R. n. 159/2010, prima facciata dell'Allegato stesso, per mero errore materiale è riportato "Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 79/2009" anziché "Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/2009";

RITENUTO di rettificare l'errore materiale presente nella denominazione dell'Allegato B alla D.G.R. n. 159/2010 come segue:

- nella prima facciata, la denominazione dell'Allegato B "Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 79/2009" è sostituita dalla seguente denominazione: "Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/2009";

ATTESO che la presente Deliberazione non è soggetta a concertazione;

all'unanimità

DELIBERA

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

di modificare, a partire dal 2011, la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2010 n. 159 come segue:

- a) nell'Allegato A alla D.G.R. n. 159/2010, nel "Campo di condizionalità: Ambiente", l'intero testo riguardante l'"Atto A1- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettera a), b) e d)" è sostituito



integralmente con il testo aggiornato, relativo all'«Atto» stesso, riportato nell'Allegato 1 alla presente Deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- b) nell'Allegato A alla D.G.R. n. 159/2010, nel "Campo di condizionalità: Ambiente", l'intero testo riguardante l'«Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a)» è sostituito integralmente con il testo aggiornato, relativo all'«Atto» stesso, riportato nell'Allegato 2 alla presente Deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- c) nell'Allegato B alla D.G.R. n. 159/2010 l'intero testo riguardante lo «Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio» è sostituito integralmente con il testo aggiornato, relativo allo «Standard» stesso, riportato nell'Allegato 3 alla presente Deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- d) l'errore materiale presente nella denominazione dell'Allegato B alla D.G.R. n. 159/2010 è rettificato come segue:
 - nella prima facciata, la denominazione dell'Allegato B "Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 79/2009" è sostituita dalla seguente denominazione: "Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/2009".

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato 1




Allegato 2



Allegato 3

IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 21 DIC. 2010



ALLEG. alla DELIB. N. 592 M
DEL 17 DIC, 2010



ALLEGATO 1

Il presente allegato è composto da numero 10 pagine compresa la presente

L'estensore

*Il responsabile
di procedimento*

*Il Dirigente
Area 07*

*Il Direttore Regionale
Agricoltura*

*Il Direttore del Dipartimento
Istituzionale e Territorio*

Dr.ssa V. Ferranti

Dr.ssa V. Ferranti

Dr. M.M. Madonia

Dr. R. Ottaviani

Dr. L. Fegatelli

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettera a), b) e d)


Recepimento)

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

Recepimento regionale)

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 18 – parte prima – del 29/06/ 2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul S. O. n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;

Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357



e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n.2146", pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005;

- Legge regionale n. 10 del 18 settembre 2006, art. 1 comma 75, "Assestamento di bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006", pubblicata sul BURL n.6, S. O. n. 6, del 20/09/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363 "Rete Europea Natura 2000: misure obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale" pubblicata sul B.U.R.L. n. 20 - parte prima - del 28/05/2008; *questa deliberazione recepisce in modo integrale le disposizioni nazionali stabilite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";*
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2008, n. 701 "Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» concernente la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la conservazione degli uccelli selvatici: Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga», Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti Cornacchia tre Confini» e Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti della Meta». Deliberazioni Giunta regionale nn. 2196/96 e 651/05. Adempimenti", pubblicata sul S. O. n. 132 al B.U.R.L. n. 42 del 14/11/2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2008 n. 928 modifica della DGR n. 363 del 16 maggio 2008 concernente "Rete europea Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale", pubblicata sul S. O. n.164 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;
- Art. 19 della legge regionale n. 32/2008 che modifica l'art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii. "ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27", pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L.: n. 48 del 27 dicembre 2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. - Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 - Azione A3 - Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 Macchiatonda, pubblicata sul SO n. 64 al BURL n.12 del 27.3.2010.





Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

La norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto MiPAAF sono riportati di seguito gli impegni all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS), in quanto applicabili.

Nelle porzioni delle Zone di protezione speciale (ZPS) ricadenti all'interno delle aree naturali protette, istituite ai sensi della legge 394/91 e della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii., le misure di conservazione previste dalla D.G.R. n. 363/2008 così come modificata dalla DGR 928/2008, si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette. In caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva.

Relativamente alle abrogazioni e modifiche intervenute nel 2009 su regolamenti comunitari si rileva che:

Il regolamento (CE) n. 73/2009, all'articolo 146 "abrogazioni", stabilisce, tra l'altro, che:

1. il regolamento (CE) n. 1782/2003 è abrogato;

2. i riferimenti in altri atti al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIII.

Il regolamento (CE) n. 1122/2009, all'articolo 86 "abrogazione", stabilisce, tra l'altro, che:

1. il regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010;

2. i riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

In via preliminare nelle more dell'aggiornamento normativo, i divieti e gli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 363/2008 così come modificata dalla DGR 928/2008, sono aggiornati in base alle abrogazioni e modifiche dei regolamenti comunitari come sopra menzionati.

Divieti:

- a) è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw nonché gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- b) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario e con alta valenza ecologica quali siepi, filari, piantate, muretti a secco, stagni, maceri, fossi;
- c) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- d) sono vietati i livellamenti del terreno che non abbiano ottenuto parere positivo di valutazione d'incidenza, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- e) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 che ha sostituito l'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, ad altri usi;
- f) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009 che ha sostituito l'articolo 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04;
 - 2) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 che ha sostituito l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso. Sono fatte salve




altresi diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione specifiche per le singole ZPS e dagli eventuali pareri di Valutazione di Incidenza;

- g) è vietato il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga rilasciata in sede di Valutazione d'Incidenza agli enti preposti e competenti, per comprovati motivi di natura idraulica ed idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione del sito. Sono fatti salvi, altresì, gli interventi effettuati nei fossi di scolo dei campi;
- h) è vietato il prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 febbraio – 15 luglio;
- i) è vietata la pratica dello "spietramento" nei prati permanenti e nei pascoli permanenti come definiti dall'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 che ha sostituito l'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04;
- l) è vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difethialone, Brodifacoum, Flocoumafen); 2) fosforo di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito (ad es.: eradicazioni e contenimento delle popolazioni di roditori in ambienti insulari o costieri), nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non-bersaglio od esseri umani;
- m) è vietata la coltivazione e la sperimentazione sul campo di Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- n) è vietata l'apertura di nuove strade/piste forestali a carattere permanente, salvo che non siano previste negli strumenti di pianificazione forestale per i quali sia stata conseguita la positiva Valutazione d'Incidenza;
- o) è vietata l'asfaltatura delle strade/piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti, previa Valutazione d'Incidenza;
- p) è vietato il ripristino:
- a) dei cedui invecchiati, ad elevata matricinatura, composti ed a sterzo in cedui matricinati,
 - b) dei cedui a sterzo in cedui coetanei o coetaneiformi,
 - c) delle fustaie disetanee in fustaie coetanee
- salvo che non siano previste negli strumenti di pianificazione forestale per i quali sia stata conseguita la positiva Valutazione d'Incidenza. Eventuali deroghe possono essere concesse per motivi fitosanitari, comprovati dall'apposito servizio regionale, previa Valutazione d'Incidenza;
- q) è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;

1) **Obblighi generali**

- a) la costruzione nelle zone agricole di recinzioni permanenti deve essere realizzata utilizzando tipologie e materiali tradizionali, elementi arborei e arbustivi e elementi di importanza ecologica: siepi, frangivento, boschetti, muretti a secco;
- b) per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, che ha sostituito l'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.



E' fatto comunque obbligo di effettuare sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve altresì diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione specifiche per le singole ZPS e dagli eventuali pareri di Valutazione di Incidenza;

2) Obblighi relativi alla conservazione degli ambienti forestali

Le misure di seguito riportate devono essere rispettate:

- nella realizzazione di interventi selvicolturali ordinari relativi alle singole annualità previsti dagli strumenti di pianificazione forestale (piani di gestione ed assestamento forestale, piani poliennali di taglio o comunque altro denominati) approvati prima dell'emanazione della presente Deliberazione e non sottoposti a procedura Valutazione di Incidenza.
- nella progettazione e realizzazione di interventi selvicolturali straordinari.

Nella elaborazione degli strumenti di pianificazione forestale (piani di gestione ed assestamento forestale, piani poliennali di taglio o comunque altro denominati) è possibile prevedere misure diverse per comprovate motivazioni di natura socio-economica a condizione che venga assicurato il mantenimento in un buono stato di conservazione di specie e habitat di specie di interesse comunitario.

a) Rilascio di matricine/sole di biodiversità

Nei boschi governati a ceduo, al momento dell'esecuzione dei tagli di fine turno, il numero di matricine, da riservare per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione forestale, deve essere almeno di:

- n. 120 per il faggio (di cui 1/3 di età multipla del turno)
- n. 40 per il castagno
- n. 80 per le altre specie (di cui 1/3 di età multipla del turno).

Inoltre, ad esclusione dei boschi di castagno, è necessario provvedere ad una delle due seguenti misure alternative:

1) rilascio ad invecchiamento indefinito di almeno 5 delle suddette matricine per ettaro, con età pari ad almeno 2 volte il turno, come definito dal Regolamento Regionale n.7 del 2005.

Il rilascio delle predette matricine va effettuato un'unica volta, ferma restando la necessità di sostituire, alla scadenza del turno successivo, gli eventuali esemplari disseccatisi, caduti a terra o costituenti un comprovato fattore di rischio fitosanitario con nuove matricine aventi le medesime caratteristiche.



2) rilascio di "isole di biodiversità", consistenti in porzioni di bosco da non sottoporre al taglio e destinate all'invecchiamento indefinito

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità, può essere destinato all'invecchiamento indefinito previo intervento di avviamento all'alto fusto; in questa ipotesi, contestualmente al progetto di utilizzazione di fine turno, deve essere presentato un progetto di avviamento all'alto fusto per l'isola/isole di biodiversità.

L'estensione dell'isola di biodiversità deve corrispondere al:

- 3% della superficie territoriale al taglio per i tagli di superfici comprese tra 3 e 10 ettari;
- 2% per le superfici di taglio superiori ai 10 ettari.

La superficie complessivamente destinata a isola di biodiversità può essere individuata in un'unica area ovvero ripartita in nuclei di estensione compresa tra i 500 e i 3.000 metri quadrati.

Le isole di biodiversità devono:

- a) essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area e interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista ambientale;
- b) contenere un numero di matricine di età pari ad almeno 2 volte il turno, proporzionale a quello prescritto dall'art.36 del R.R. n. 7/2005 per ogni ettaro di superficie;
- c) avere preferibilmente una forma circolare, o comunque, regolare;
- d) essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. Qualora vi siano aree non utilizzabili per instabilità idrogeologica, pendenze particolarmente elevate, oppure per altri motivi, queste possono concorrere nella definizione della superficie delle isole di biodiversità.

Le piante interne alle isole di biodiversità possono concorrere alla determinazione del numero di matricine da rilasciarsi a dote del bosco, fermo restando che il numero delle matricine esterne alle isole di biodiversità non potrà comunque essere inferiore a quello previsto dal Regolamento Regionale n.7 del 2005.

In fase di progettazione le isole di biodiversità devono essere rappresentate in cartografia e i dati relativi debbono essere informatizzati e georiferiti nel Sistema UTM 33 INT1909 ED50 e forniti in formato SHAPEFILE.

All'interno delle isole di biodiversità possono effettuarsi interventi di tipo fitosanitario, previo parere positivo del servizio fitosanitario regionale, oppure quelli finalizzati alla tutela della salvaguardia idrogeologica del territorio e/o della rinnovazione naturale. Tali interventi devono essere sottoposti a preventiva procedura di Valutazione di incidenza.

b) Provvigioni minime:

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a tagli successivi, a seguito del taglio di sementazione, la massa legnosa rilasciata deve essere almeno pari al 60% di quella presente antecedentemente all'intervento, e comunque non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

- per le fustaie coetanee di faggio, 250 metri cubi;
- per le fustaie coetanee di quercia, 180 metri cubi;
- per le fustaie di conifere autoctone, 190 metri cubi.

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a taglio saltuario o a scelta a seguito del taglio di curazione deve rilasciarsi una provvigione ad ettaro non inferiore a:

- per le fustaie di faggio, 320 metri cubi;
- per le fustaie di quercia 220 metri cubi.

In tutti i boschi governati ad alto fusto, nell'ipotesi in cui la provvigione legnosa in piedi antecedentemente all'intervento sia inferiore a quella che è prescritto di rilasciare dalla presente misura, la massa legnosa da rilasciare deve essere almeno pari al 75% della massa presente.





c) estensione delle tagliate:

Due o più aree boscate attigue da sottoporre al taglio, nel caso siano appartenenti alla medesima proprietà e ad unica formazione forestale omogenea per età, struttura e fisionomia, anche se separate da una fascia non inferiore a 20 metri, costituiscono un unico intervento da sottoporre a valutazione di incidenza qualora la superficie complessiva ecceda i limiti di cui all'art. 19 del Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7.

d) Epoca delle tagliate

Al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili è sospesa l'esecuzione degli interventi di fine turno ed intercalari:

- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m s.l.m.;
- nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito- specifiche approvate.

e) Tagli intercalari e conservazione della necromassa legnosa:

Nell'esecuzione dei tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto, dovranno essere rilasciati gli alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ettaro, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie, comprovate dall'apposito servizio regionale, che pongono a rischio anche il soprassuolo circostante.

Misure di conservazione specifiche per le singole tipologie di ZPS

ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici *

Divieti:

- a) è fatto divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide**

Divieti:

- a) è fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali



*** ZPS interessate**

IT6010009	CALANCHI DI CIVITA DI BAGNOREGIO	ambienti misti mediterranei ambienti steppici
IT6010011	CALDERA DI LATERA	ambienti misti mediterranei ambienti steppici ambienti agricoli
IT6010021	MONTE ROMANO	ambienti misti mediterranei ambienti steppici ambienti agricoli
IT6020019	MONTE DEGLI ELCI E MONTE GROTTONE	ambienti misti mediterranei ambienti steppici
IT6030005	COMPRESORIO TOLFETANO-CERITE-MANZIATE	ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti misti mediterranei ambienti fluviali ambienti steppici ambienti agricoli
IT6030043	MONTI LEPINI	ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti misti mediterranei ambienti agricoli ambienti steppici
IT6040043	MONTI AUSONI E AURUNCI	ambienti misti mediterranei ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti agricoli ambienti steppici

**** ZPS interessate**

IT6010026	SALINE DI TARQUINIA	zone umide
IT6010055	LAGO DI BOLSENA, ISOLE BISENTINA E MARTANA	zone umide, ambienti misti mediterranei
IT6010057	LAGO DI VICO MONTE VENERE E MONTE FOGLIANO	zone umide ambienti forestali delle montagne mediterranee
IT6020011	LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE	zone umide, ambienti agricoli
IT6030012	RISERVA NATURALE TEVERE FARFA	zone umide, ambienti fluviali ambienti misti mediterranei ambienti agricoli
IT6030019	MACCHIATONDA	zone umide ambienti agricoli
IT6030020	TORRE FLAVIA	zone umide
IT6030026	LAGO DI TRAIANO	zone umide
IT6030038	LAGO DI ALBANO	zone umide
IT6030085	COMPRESORIO BRACCIANO-MARTIGNANO	ambienti forestali delle montagne mediterranee zone umide ambienti agricoli ambienti misti mediterranei
IT6040010	LAGO DI FONDI	zone umide ambienti agricoli
IT6040015	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	zone umide, ambienti agricoli ambienti misti mediterranei corridoi di migrazione valichi, isole e penisole rilevanti per la migrazione
IT6050015	LAGO DI POSTA FIBRENO	zone umide ambienti agricoli

Si riportano i seguenti impegni all'interno del territorio della ZPS IT 30019 Macchiatonda previsti dalla DGR 882/2009 unitamente a quelli previsti dalla DGR n. 363/2008 e ss.mm.ii, in quanto applicabili:

Divieti

1. è vietato il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga rilasciata in sede di Valutazione d'Incidenza agli enti preposti e competenti, per comprovati motivi di natura idraulica ed idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione del sito. Sono fatti salvi, altresì, gli interventi effettuati nei fossi di scolo dei campi. In ogni caso, la gestione periodica degli ambiti di canneto deve essere realizzata esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
2. è vietato il pirodiserbo e il diserbo chimico;
3. è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
4. è vietata la realizzazione di nuove serre fisse;
5. è vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99;

Obblighi generali

1. impianti fotovoltaici possono essere realizzati esclusivamente su immobili e capanni già esistenti.
- Nelle porzioni della Zona di protezione speciale (ZPS) IT 30019 Macchiatonda, ricadente all'interno dell'area naturale protetta Riserva Naturale Regionale Macchiatonda le misure di conservazione previste dalla D.G.R. n. 363/08 così come modificata dalla DGR 928/2008, si integrano con quelle previste dalla legge istitutiva dell'area protetta e con i provvedimenti gestionali della stessa. In caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva.

L'estensore

Il responsabile
di procedimento

Il Dirigente
Area 07

Il Direttore Regionale
Agricoltura

Il Direttore del Dipartimento
Istituzionale e Territorio


Dr.ssa V. Ferranti

Dr.ssa V. Ferranti


Dr. M.M. Madonia

Dr. R. Ottaviani

Dr. L. Fegatelli



ALLEG. alla DELIB. N. 592 ^m
DEL 17 DIC. 2010



ALLEGATO 2

Il presente allegato è composto da numero 4 pagine compresa la presente

L'estensore

*Il responsabile
di procedimento*

*Il Dirigente
Area 07*

*Il Direttore Regionale
Agricoltura*

*Il Direttore del Dipartimento
Istituzionale e Territorio*


Dr.ssa V. Ferranti

Dr.ssa V. Ferranti

Dr. M.M. Madonia

Dr. R. Ottaviani

Dr. L. Fegatelli



Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).


Recepimento)

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell’ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n. 61);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n.61);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n.61).**

Recepimento regionale)

- **Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul BURL n. 18 – parte prima – del 29 giugno 2006;**





- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al BURL n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”, pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005;
- art. 19 della legge regionale 32/2008 che modifica l’art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii “ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell’inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27”, pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L: n. 48 del 27 dicembre 2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 “Macchiatonda”, pubblicata sul SO n. 64 al BURL n.12 del 27.3.2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC IT6030024 Isola Sacra, pubblicata sul SO n.63 al BURL n.12 del 27.3.2010.

Descrizione degli impegni applicabili a livello delle aziende agricole ricadenti nel SIC IT6030019 “Macchiatonda”:

Gli impegni applicabili a livello delle aziende agricole ricadenti all’interno del territorio del SIC IT6030019 “Macchiatonda”, già riportati nell’Atto A1 in quanto aree coincidenti, sono:

1. è vietato il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga rilasciata in sede di Valutazione d’Incidenza agli enti preposti e competenti, per comprovati motivi di natura idraulica ed idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione del sito. Sono fatti salvi, altresì, gli interventi effettuati nei fossi di scolo dei campi. In ogni caso, la gestione periodica degli ambiti di canneto deve essere realizzata esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell’avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;



2. è vietato il pirodiserbo e il diserbo chimico;

3. è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;

4. è vietata la realizzazione di nuove serre fisse;

5. è vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99.

Descrizione degli impegni applicabili a livello delle aziende agricole ricadenti nel SIC IT6030024 Isola Sacra:

Alla pubblicazione della DGR 883/2009, gli impegni applicabili a livello delle aziende agricole ricadenti all'interno del territorio del SIC IT6030024 Isola Sacra sono:

1. è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 che ha sostituito l'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, ad altri usi;

2. è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario e con alta valenza ecologica quali siepi, filari, piantate, muretti a secco, stagni, macere, fossi.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento regionale

In assenza dei provvedimenti regionali di recepimento dell'Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a), a norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

L'estensore

Il responsabile
di procedimento

Il Dirigente
Area 07

Il Direttore Regionale
Agricoltura

Il Direttore del Dipartimento
Istituzionale e Territorio


Dr.ssa V. Ferranti

Dr.ssa V. Ferranti

Dr. M.M. Madonna

Dr. R. Ottaviani

Dr. L. Pegarelli




Handwritten signature of Dr. V. Ferranti.

Handwritten signature of Dr. M.M. Madonna.


Handwritten signature of Dr. R. Ottaviani.

Handwritten signature of Dr. L. Pegarelli.





ALLEG. alla DELIB. N. 592 m
DEL 17 DIC. 2010



ALLEGATO 3

Il presente allegato è composto da numero 4 pagine compresa la presente

<i>L'estensore</i>	<i>Il responsabile di procedimento</i>	<i>Il Dirigente Area 07</i>	<i>Il Direttore Regionale Agricoltura</i>	<i>Il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio</i>
<i>Dr.ssa V. Ferranti</i>	<i>Dr.ssa V. Ferranti</i>	<i>Dr. M.M. Madonna</i>	<i>Dr. R. Ottaviani</i>	<i>Dr. L. Fegatelli</i>



Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del Decreto MiPAAF devono essere rispettate le disposizioni previste dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice) nonché, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, devono essere rispettate, in quanto applicabili alle aziende agricole, le disposizioni contenute nella L.R. 6 luglio 1998 n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" e successive modifiche, e nei seguenti provvedimenti regionali adottati e vigenti in regime di salvaguardia:

- **Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)** adottato con DGR 556 del 25 luglio 2007 e DGR 1025 del 21 dicembre 2007 e pubblicato sul SO n. 14 al BURL n.6 del 14 febbraio 2008;
- **PTP di Roma ambito 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquadotti"** approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 70 del 10 febbraio 2010 pubblicato sul S.O. n.71 al BURL n. 14 del 14/04/2010;

nonchè, fino alla definitiva approvazione del PTPR, nei seguenti PTP approvati:



Tabella 1 - I Piani Territoriali Paesistici nel Lazio

PTP	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione	pubblicazione	pubblicazione testo coordinato delle norme
Ptp n. 1	Viterbo	Dgr 2266/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 1 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 2	Litorale nord	Dgr 2268/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 4 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 3	Laghi di Bracciano e Vico	Dgr 2270/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 5 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 4	Valle del Tevere	Dgr 2271/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 6 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 5	Rieti	Dgr 2272/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 7 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 6	Bassa Sabina	Dgr 2273/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 8 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 6/1-7/1-8/1	Monti Lucretili	Dgr 2274/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 1 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 7	Monterotondo, Tivoli	Dgr 2285/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 9 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 8	Subiaco, Fiuggi, Colferro	Dgr 2275/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 2 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 9	Castelli romani	Dgr 2276/87 Dgr 5358/90	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 3 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 10	Latina	Dgr 2277/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 4 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 11	Frosinone	Dgr 2278/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 5 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 12	Sora, Valle del Liri	Dgr 2279/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 6 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 13	Terracina, Ceprano, Fondi	Dgr 2280/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 7 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 14	Cassino, Gaeta, Ponza	Dgr 2281/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 8 BUR 30 del 30/10/99

Tabella 2 - I Piani Territoriali Paesistici nel Comune di Roma e di Fiumicino

PTP	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione	pubblicazione	pubblicazione testo coordinato delle norme
Ptp n. 2	Stralcio Ostia lido nord	Dgr 2267/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 2 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 2	XIII e XIV Circoscr.	Dgr 2269/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 3 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 15/0	Area Piccolomini	Dgr 2284/87	Dcr 213/91	BUR n. 27 parte prima del 30/09/91	
Ptp n. 15/1	Marcigliana	Dgr 2282/87 Dgr 6647/90 Dgr 10209/92	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98 e BUR 27 del 30/09/98 parte seconda (rettifica)	
Ptp n. 15/2	Insugherata	Dgr 2283/87	Dcr 755/93	SO n. 1 al BUR 31 del 10/11/94	
Ptp n. 15/3	Cecchignola Valleranno	Dgr 9849/94	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/4	Arrone Galeria	Dgr 2458/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/5	Decima Trigatoria	Dgr 4581/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/6	Pineto	Dgr 4582/87	Dcr 1229/95	BUR 25 parte prima del 10/09/96	
Ptp n. 15/7	Veio Cesano	Dgr 10018/88 Dgr 10672/91	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/8	Valle del Tevere	Dgr 5580/98	Dcr 25/2006	SO n. 3 al BUR n.28 del 10/10/06	
Ptp n. 15/9	Valle dell'Aniene	Dgr 9250/95	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/10	Valle dei Casali	Dgr 7318/88	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/11	Pendici dei Castelli	Dgr 5579/98	Dcr 74/2001	SO n. 1 BUR 35 del 20/12/01	

r. - Legge Regionale - Dgr - Delibera della Giunta Regionale - Dcr - Delibera del Consiglio Regionale

Devono essere rispettati in particolare, ove cogenti e in quanto applicabili alle aziende agricole, le prescrizioni previste nel PTPR per l'uso agricolo e silvopastorale nella disciplina di tutela e di uso dei singoli paesaggi - Tabella B, recante "disciplina delle azioni trasformazioni e obiettivi di tutela" e nella tabella C, recante "norma regolamentare" in relazione alla tutela degli elementi del paesaggio.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

L'estensore

*Il responsabile
di procedimento*

*Il Dirigente
Area 07*

*Il Direttore Regionale
Agricoltura*

*Il Direttore del Dipartimento
Istituzionale e Territorio*

Dr.ssa V. Ferranti

Dr.ssa V. Ferranti

Dr. M.M. Madonna

Dr. R. Ottaviani

Dr. L. Fegatelli

